



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.14/2011 DEL 28/04/2011

**"DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL
REFERENDUM CONSULTIVO PER LE MODIFICHE
TERRITORIALI DEI COMUNI DI LECCE, SQUINZANO E
TREPuzzi DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL C.R.
N.21/2011"**



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

SERVIZIO ENTI LOCALI E DECENTRAMENTO

Relazione di accompagnamento alla proposta di disegno di legge regionale recante:

“Disposizioni per lo svolgimento del referendum consultivo per le modifiche territoriali dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi di cui alla deliberazione del C.R. n. 21/2011.”

Con deliberazione del consiglio regionale n. 21 del 22 febbraio 2011 è stata disposta l'effettuazione del referendum consultivo territoriale di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n.26, in relazione alla proposta di legge di diversi consiglieri regionali per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano.

Tale proposta prevede l'aggregazione dei territori afferenti alla c.d. “marina di Casalabate”, attualmente appartenenti al Comune di Lecce, ai Comuni di Squinzano e Trepuzzi, con conseguente cessione di altri territori, in compensazione, da parte di questi ultimi allo stesso Comune di Lecce.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 425 del 18 aprile 2011, pubblicato sul B.U.R.P. n. 60 del 21 aprile 2011, è stato indetto il referendum consultivo di cui trattasi.

Al fine di conseguire ogni utile economia di attività e di spesa, lo svolgimento è stato fissato per il 12 e 13 giugno 2011, in concomitanza con la consultazione referendaria nazionale.

Il Ministero dell'Interno, di tanto interessato attraverso la competente Direzione centrale dei Servizi elettorali, ha rappresentato il proprio avviso in ordine alla necessità di una specifica normativa regionale che disciplini il contemporaneo svolgimento, nei medesimi uffici elettorali di sezione, dei referendum abrogativi previsti dall'art. 75 della Costituzione, con altri tipi di consultazione referendaria o elettorale.

Tanto con particolare riferimento agli adempimenti comuni (quali la composizione dei seggi, l'orario di votazione, l'ordine degli scrutini) nonché alle regole del riparto delle spese tra gli enti interessati.

In assenza di una disciplina regionale in tal senso, questo disegno di legge si propone di rendere possibile il contemporaneo svolgimento della consultazione referendaria nazionale e del referendum consultivo territoriale, regolando gli adempimenti comuni e rinviando a successiva intesa con la Prefettura di Lecce il riparto delle spese per le consultazioni (auspicabilmente, secondo il principio di proporzionalità in base al numero delle consultazioni, finora applicato per prassi ministeriale in casi analoghi).

La normativa che si propone all'approvazione del consiglio regionale permette, pertanto, di effettuare il più celermente possibile la consultazione referendaria locale di cui trattasi e, nel contempo, determina un notevole risparmio di risorse finanziarie per la Regione che, in tal modo, deve far fronte alle spese della tornata referendaria solo in quota parte.

E' appena il caso di rilevare che analogo risultato consegue lo Stato in relazione allo svolgimento dei referendum abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione.



La materia oggetto della proposta rientra nella competenza legislativa esclusiva della Regione, come definita in via residuale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, peraltro, ha più volte chiarito (ex multis, sentenze n. 94/2000, n.47/2003, n. 214/2010) che al legislatore regionale spetta la competenza a definire, nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali, il procedimento che conduce alla variazione territoriale, con l'unico vincolo posto dall'art. 133, comma 2, Cost., di sentire le popolazioni interessate; vincolo che la Corte ritiene rispettato (soltanto) nella forma della consultazione referendaria, osservata nel procedimento di cui trattasi.

Le disposizioni delle quali si compone la proposta hanno ad oggetto il procedimento che dovrà essere seguito per l'effettuazione del referendum indetto con D.P.G.R. n. 425 del 18 aprile 2011; rispondono, quindi, al principio generale tempus regit actum, secondo il quale le disposizioni sopravvenute di natura procedimentale (come, del resto, quelle di natura processuale) si applicano immediatamente ai procedimenti in corso.

La circostanza che dette disposizioni siano riferite a un referendum già indetto, dunque, non implica alcuna efficacia retroattiva; ma se anche si volesse, con evidente forzatura, ravvisare un simile effetto, non si determinerebbe alcun contrasto né con norme costituzionali, atteso che il divieto di retroattività è stabilito in Costituzione per le sole norme penali, né tanto meno con principi generali dell'ordinamento (quali: ragionevolezza, affidamento, partecipazione democratica, ecc.) che siano in qualche modo riferibili alla ratio della consultazione (non già elettorale, bensì) referendaria in materia di variazione di circoscrizioni territoriali comunali.

Il disegno di legge, che applica la tecnica della legge-provvedimento tipica della materia, secondo l'identico schema utilizzato dal legislatore statale nella legge 28 aprile 2009, n. 40 ("Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009"), è strutturato in tre articoli.


All'articolo 1 si stabilisce che per tutti gli adempimenti comuni alla duplice consultazione referendaria (nazionale e locale) si applicano le disposizioni previste per i referendum nazionali, precisando poi, per maggior chiarezza, l'inapplicabilità delle disposizioni di uguale oggetto (e, ovviamente, diverso contenuto) della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27.

Viene poi disciplinata la sequenza delle operazioni di scrutinio, mentre per la determinazione e la ripartizione delle spese derivanti dall'effettuazione degli adempimenti comuni si fa rinvio ad apposita convenzione da stipularsi con la Prefettura di Lecce, in conformità alla prassi costantemente seguita in materia. Infine, si esplicita la salvezza di tutti gli atti adottati e adempimenti effettuati in esecuzione della deliberazione del consiglio regionale 22 febbraio 2011, n. 21.


L'articolo 2 dispone la dotazione finanziaria di € 400.000,00 sul capitolo 1740 del Bilancio regionale - Esercizio finanziario 2011, attualmente senza alcuna dotazione, con riduzione a compensazione di pari importo sul capitolo 1750 della medesima U.P.B. 8.2.1.

Bari, 28 aprile 2011

Il Dirigente del Servizio
Dott. Sebastiano SCIANNI



L'Assessore al Sud e Federalismo
Prof. Avv. Ida Maria DENTAMARO



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE

SERVIZIO ENTI LOCALI E DECENTRAMENTO

Proposta di disegno di legge regionale recante:

“Disposizioni per lo svolgimento del referendum consultivo per le modifiche territoriali dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 21/2011.”

Articolo 1

1.- Nello svolgimento del referendum consultivo per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano, di cui alla deliberazione del consiglio regionale 22 febbraio 2011 n. 21, indetto con D.P.G.R. n. 425 del 18 aprile 2011, pubblicato sul B.U.R.P. n. 60 del 21 aprile 2011, fissato in concomitanza con i referendum statali abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2011, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli Uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione.

2.- Conseguentemente, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2, 3 e 5 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27, nonché ogni altra disposizione incompatibile con il comma precedente.

3.- Le operazioni di scrutinio del referendum consultivo di cui alla presente legge si svolgeranno successivamente, senza interruzione, a quelle relative ai referendum nazionali.

4.- La Regione stipula apposita convenzione con la Prefettura di Lecce per determinare e ripartire le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni, nonché per stabilire le modalità di pagamento delle spese poste a suo carico.

5.- Sono fatti salvi gli atti adottati e gli adempimenti effettuati in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2011, n. 21.

Articolo 2

Agli oneri per l'attuazione della presente legge si fa fronte mediante stanziamento, in termini di competenza e cassa, di € 400.000,00 sul capitolo 1740 della U.P.B. 08.02.01: “Spese per lo svolgimento di referendum di cui alla L.R. n. 26/73 e successive modifiche” del Bilancio di previsione - Esercizio finanziario 2011 e corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del capitolo 1750 “Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle Autonomie Locali (l.r. n. 36/2008, art. 14) della medesima U.P.B. 08.02.01.



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE **SERVIZIO ENTI LOCALI E DECENTRAMENTO**

REFERATO TECNICO

(art. 34, l.r. n. 28/2001)

OGGETTO: S.D.L. - cod. cifra _____ - Disposizioni per lo svolgimento del referendum consultivo per le modifiche territoriali dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi di cui alla deliberazione del C.R. n. 21/2011.

Spesa prevista e finanziamento: € 400.000,00 - Spesa Corrente

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011

U.P.B. 08.02.01

Capitolo finanziatore: 1750 "Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle Autonomie Locali (l.r. n. 36/2008, art. 14)" - risorse autonome. (Sentito anche il Servizio Personale e Organizzazione)

U.P.B. 08.02.01

Capitolo di spesa: 1740 "Spese per lo svolgimento di Referendum di cui alla l.r. n. 26/1973 e successive modifiche". - risorse autonome.

Spesa riferita al presente bilancio: € 400.000,00 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1750 del Bilancio 2011.

Spesa riferita ai bilanci futuri: € =====

Si dichiara che le disposizioni recate dalla P.D.L. in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, 28 aprile 2011

Il Dirigente del Servizio Enti Locali e Decentramento
Dott. Sebastiano SCIANNI



PARERE DEL SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

(art. 34, l.r. 28/2001 e art. 6 Regolamento DGR n. 395/1994)

Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato _____

Parere negativo per _____

Bari, 28/04/2011

IL DIRIGENTE
UFFICIO BILANCIO
- Dott. Angelosanti ALBANESE -


Il Dirigente del Servizio
IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO BILANCIO RAGIONERIA
- Dott. Mario AULENTA -
